ACCORDO SINDACALE TRA PROFESSIONE IN FAMIGLIA, UNIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI DI IMMOBILI E SINDACATO UNITARIO LAVORATORI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN AMBITO AL SETTORE DEI SERVIZIDI ASSISTENZA FAMIGLIARE INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Il giorno 7 aprile 2016

tra

Professione in Famiglia,aderente a CONFASSOCIAZIONI, rappresentata da Aldo Amoretti in qualità di Presidente, Bruno Perin Vice Presidente, Sarah Chiusano responsabile dipartimento cooperazione, in rappresentanza delle cooperativee degli utenti;

Unione Nazionale Amministratori di Immobili, rappresentata da Rosario Calabrese in qualità di Presidente e Concetta Cinque Segretario Generale;

e

Sindacato Unitario Lavoratori, rappresentato da Antonio Pronestì in qualità di Segretario Generale e Aldo Libri, Segretario nazionale responsabile settore cooperative e Danilo Granaroli, Segretario nazionale, in rappresentanza dei collaboratori coordinati e continuativi.

Considerato che:

Tende ad accrescersi la quantità di popolazione italiana in condizioni di non autosufficienza. Siamo intorno ai tre milioni. Ciò aggrava la situazione di molti soggetti e famiglie per le quali aumentano le problematicità derivanti dal crescere delle difficoltà economiche anche di vero e proprio impoverimento.

Al tempo stesso si ha l'evidenza della inadeguatezza dei sistemi di aiuto costituiti da Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Infine, si assiste ad una stretta sulla concessione delle indennità di accompagnamento per i non autosufficienti

La forte crescita della domanda di assistenza alla persona non sempre trova adeguata rispondenza nella normativa contrattuale oggi esistente, creando un vuoto normativo da cui scaturisce precarietà e irregolarità.

E' tendenza inevitabile quella degli ospedali a dimettere i pazienti non appena svolta la loro funzione di intervento sull'acuzie. Né sono attrezzate soluzioni adeguate per lungodegenza post ospedaliera.

Questi eventi si scaricano sulle famiglie e specialmente su chi assume il ruolo di caregiver.

Anche nella fase ospedaliera si manifesta il bisogno di una assistenza ulteriore rispetto a quella assicurata dal servizio pubblico.

Occorre una diversificazione delle possibilità di intervento che, per le Cooperative sociali, è oggi prevalentemente erogato sulla base di accreditamenti e appalti del sistema pubblico con personale socio e dipendente.

L'evoluzione dei servizi di assistenza coinvolge sempre più strutture intermedie come ad esempio gli amministratori di immobili, ai quali è necessario fornire personale qualificato e tempestivamente disponibile per le urgenze.

Va colmato un ritardo normativo che è generatore di irregolarità, caporalato e sfruttamento.

E' utile una diversificazione delle possibilità di intervento da offrire alle famiglie specie per urgenze ed emergenze non programmabili. La Collaborazione Coordinata e Continuativa per Operatori di assistenza domiciliare e ospedaliera può essere idonea per questo tipo di bisogni, definendo una nuova figura professionale che chiameremo " Operatore d'aiuto "

Da questo deriva la scelta di sperimentare un Accordo nazionale per normare questa tipologia di rapporto e di intervento.

L'odierno accordo sindacaleha lo scopo di soddisfare tale tipologia di esigenza con una soluzione idonea che si incontri con disponibilità e interessi degli Operatori nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa come prevista dalle norme del Job Act. La contrattazione territoriale potrà adeguare l'impianto alle specificità dei territori specie a livello regionale.

Sarà strutturato un sistema di monitoraggio e verifica continua di questa esperienza anche per adeguare le norme alle esigenze e novità che di volta in volta potranno presentarsi anche nello scenario normativo e legislativo più generale.

Per questi motivi, sinteticamente esposti, Professione in Famiglia, UNAI e Sindacato Unitario Lavoratori si sono quindi incontrati per definire e regolamentare le forme contrattuali che disciplinano il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra i lavoratori e le lavoratrici e le società committenti e hanno concordano quanto segue:

Premesso che:

a) Il Decreto Legislativo n. 81 del 15.6.2015, Art. 2, ha riformato la normativa relativa alle collaborazioni coordinate e continuative.
b) La nuova formulazione prevede al comma 2. lettera a) la possibilità di disciplinare la forma di collaborazione qualora venga definito apposito accordo collettivo nazionale tra associazioni sindacali, che regoli gli aspetti economici e normativi, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del settore.
c) Professione in Famiglia vede tra i propri associati cooperative sociali e agenzie che erogano servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera (home care) a privati cittadini come espressamente esplicitato nei loro Statuti e Regolamenti interni.
d) Le cooperative e agenzie associate offrono servizi di assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno (anziani, lungodegenti, diversamente abili, ecc.) che necessitano di supporto per soddisfare i propri bisogni primari . Le suddette dunque erogano servizi di assistenza sostitutivi/integrativi a quelli familiari.
e) Unione Nazionale Amministratori di Immobili rappresenta gli amministratori immobiliari di beni stabili in condominio e di beni immobili in mono e multiproprietà. Per tale rappresentanza ha interesse a garantire ai condomini forme di assistenza per il disbrigo di servizi di per la cura delle persone. Il servizio ai condomini potrà essere fornito tramite le cooperative sociali e agenzie, di cui al presente accordo, ovvero in forma diretta tramite apposita stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui sarà previsto apposito singolo mandato da parte del condomino all'amministratore dell'immobile.
f) Il Sindacato Unitario del Lavoratori conta, fra i propri associati, lavoratori e lavoratrici che già operano nel supporto alle necessità famigliari ed ha interesse ad una gestione del mercato del

lavoro che assicuri il pieno godimento dei diritti e la possibilità di accedere ad occasioni lavorative che garantiscano la dignità della persona, in contrasto al caporalato e allo sfruttamento.

g) Gli interventi assistenziali sono caratterizzati da esigenze familiari flessibili, temporaneee non sempre pianificabili.
h) I committentiintervengono con un proprio know-how e formano i collaboratori per assicurare la qualità e l'efficacia degli interventi assistenziali.
i) I committenti sono garanti nei confronti del richiedente nella continuità del servizio, nell'organizzazione dell'intervento in tutte le fasi essenziali, della qualità del servizio e della professionalità degli operatori.
j) I collaboratori operano in regime di autonomia tecnica e metodologica presso il domicilio del richiedente, ovvero presso le strutture in cui quest'ultimo è ricoverato, come richiesto dalle modalità con cui sono rese le prestazioni.
k) I collaboratori sono coordinanti dalla committenza e si organizzano nel tempo e nello spazio in piena autonomia .
l) Ai collaboratori è riconosciuta la facoltà di non accettare i singoli interventi assistenziali proposti dal committente.
m) Ai collaboratori soci di cooperativa si applica la legge 142 del 2001 (rapporto mutualistico e prestazione lavorativa dei soci di cooperativa) per perseguire lo scopo mutualistico della prestazione lavorativa con le modalità oggetto del presente accordo, che formeranno parte integrante del Regolamento delle cooperative aderenti.
n) Ai collaboratori che intendono chiedere l'adesione come soci della cooperativa, con le modalità sopra descritte, saranno date le opportune informazioni per consentire una scelta e una adesione consapevole.

Tutto quanto detto in premessa, si impegnano ad osservare che

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente accordo si applica in ambito nazionale ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 15.6.2015 e stipulati esclusivamente dalle cooperative sociali, dalle agenzie di fornitura di servizi alla persona e dagli amministratori di condominio (definiti committenti).

Art. 2 – Informazione

1. Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sull'attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i/le collaboratori/trici.
2. A tal fine si incontreranno periodicamente su richiesta di uno dei firmatari del presente accordo.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'incarico

1. I committenti raccolgono le richieste di assistenza.
2. Sulla scorta delle caratteristiche del servizio da e del soggetto da assistere, individuano gli operatori che rivestono per formazione, esperienza e profilo professionale le caratteristiche più idonee a soddisfare le richieste del cliente.
3. Il collaboratore interpellato sarà libero di accettare il servizio segnalato in ragione delle proprie disponibilità di tempo.
4. In caso di accettazione dell'incarico, al collaboratore vengono forniti i dati del soggetto richiedente e il luogo presso cui si svolgerà l'attività concordata.
5. Il collaboratore avvia l'intervento proposto, si reca presso il domicilio dell'assistito o struttura di temporaneo ricovero e concorda direttamente con quest'ultimo o i familiari, ogni profilo operativo

attinente alla tipologia di prestazioni necessarie, orari di assistenza, le concrete e mutevoli modalità di erogazione del servizio.

6. Se il collaboratore non dovesse essere disponibile ad effettuare il servizio offerto, sarà cura del committente contattare altro operatore con le caratteristiche professionali richieste dal cliente.
7. Il committente mette a disposizione dell'operatore un servizio di consulenza a cui ricorrere per superare eventuali criticità o per richiedere il supporto di personale infermieristico.
8. Per il rapporto fiduciario che si viene a creare tra collaboratore e assistito e per le modalità con cui il collaboratore organizza il proprio servizio, sono assenti le condizioni e i presupposti entro cui si manifesta il vincolo di subordinazione nell'ambito dell'attività svolta, non venendo esercitato alcun potere direttivo da parte del committente in quanto il collaboratore dovrà provvedere in modo autonomo alla propria auto organizzazione, gestendo la prestazione nel tempo e nello spazio in ragione delle richieste concordate con l'assistito, con l'unico vincolo della coordinazione con il committente per eventuale supporto sostitutivo o integrativo dei servizi offerti.

Art. 4 – Forma del contratto

1. Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
   a) L'identità delle parti contraenti;
   b) La descrizione dell'attività;
   c) La durata della collaborazione e le modalità di coordinamento con il Committente;
   d) L'entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità di erogazione;
   e) I diritti del Collaboratore relativamente a malattia, infortunio, maternità, recupero psicofisico;
   f) La cessazione o recesso del rapporto potrà essere giustificato dalla manifesta insoddisfazione del cliente/condomino sul servizio ricevuto o dalla richiesta di sostituzione del collaboratore assegnato senza che da tale condizione derivi a favore del collaboratore alcun termine di preavviso;
   g) È possibile anche la definizione di un contratto di collaborazione a termine quando le condizioni di servizio lo consentano e ne richiedano l'attivazione, fermo restando l'applicazione delle clausole di prelazione;
   h) Il preavviso sarà dovuto dalle parti firmatarie per i contratti di collaborazione che non hanno termini di decadenza, salvo quanto previsto al punto f) o g);
   i) Le modalità di rinnovo e la clausola di prelazione riguarderà le collaborazioni a termine intercorse che avranno una durata superiore ai sei mesi, anche con periodi frazionati e per i collaboratori che non abbiano rifiutato per almeno tre volte consecutive l'offerta di servizio, come specificato all'art. 3, punto 3;
   j) Forme assicurative e di previdenza;
   k) Le forme di godimento dei diritti sindacali;

Art. 5 – Determinazione del corrispettivo e corresponsione

1. Il compenso minimo è stabilito in base al tipo di servizio richiesto con tariffa lorda oraria:
   a) Servizio di veglia e compagnia allapersona € 5,60;
   b) Servizio di assistenza sostitutiva e integrativa a quella famigliare a persone autosufficienti € 6,60;
   c) Servizio di assistenza sostitutiva e integrativa a quella famigliare a persone non autosufficienti € 7,00;
   d) Servizio di assistenza sostitutiva e integrativa a quella famigliare a persone con particolari patologie € 8,30;

e) Servizio di veglia notturna che è quantificata nel valore orario di euro € 7,00 per una presenza di durata inferiore o uguale alle otto ore, mentre sarà corrisposta in cifra forfettaria di euro 70 per una prestazione continuativa di durata giornaliera nel limite delle 12 ore consecutive. Per le ore che non sono destinate alla semplice veglia ma che comportino un impegno di assistenza del collaboratore all'assistito con una conseguente effettiva prestazione, che si presume in via equitativa pari a tre ore, sarà corrisposto in aggiunta alla cifra forfettaria sopra determinata, una maggiorazione di euro 15.

f) Qualora il servizio venisse prestato dal collaboratore a piùpersone, entro la stessa abitazione, il compenso sarà maggiorato del 10 %.

2. Resta salva la facoltà, stante la natura autonoma del rapporto di lavoro, che i committenti deliberino conformemente ai loro statuti e regolamenti interni, trattamenti economici migliorativi rispetto a quanto stabilito ai commi precedenti.
3. I compensi ai collaboratori/trici saranno corrisposti con cadenza mensile entro e non oltre il 20 di ogni mese successivo a quello di maturazione.
4. Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 15 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura degli interessi legali.
5. Sulla somma erogata al/alla collaboratore/trice, il committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.
6. Non è ammesso il pagamento della prestazione del collaboratore attraverso voucher.

Art. 6 - Rimborsi spese o indennità

1. Qualora il regolamento delcommittente prevedesse particolari condizioni riferite ad indennità accessorie, le stesse dovranno essere riconosciute anche ai collaboratori. A titolo esemplificativo:

a) indennità di trasferta in ragione del tempo di percorrenza alla presa in servizio del collaboratore;
b) trattare ai fini fiscali come trasfertista il collaboratore che in via continuativa effettui la prestazione presso più clienti in luoghi sempre diversi, trovandosi di fatto nell'impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici;
c) rimborso chilometrico in ragione della impossibilità di conciliare i tempi del servizio offerto con l'utilizzo dei mezzi pubblici;
d) ticket restaurant qualora le condizioni di servizio non consentano al collaboratore di usufruire del pasto presso il domicilio dell'assistito.

Art. 7 – Accordi integrativi

1- In considerazione di particolari e giustificate condizioni regionali o territoriali, le parti si impegnano a definirenorme integrative al presente accordo.

Art. 8 – Eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio, maternità, non vi sarà nessun obbligo di prestazione a carico del collaboratore né alcun onere di natura economica per il committente, salvo quanto specificato successivamente.
2. A fronte della sopravvenienza degli eventi seguenti, la collaborazione resterà sospesa, come segue:
   a) in caso di infortunio se professionale fino a guarigione clinica; se extraprofessionale fino ad un periodo massimo di due mesi per collaborazioni di durata pari a 12 mesi, riproporzionati con lo

stesso criterio dei contratti di diversa durata (resta inteso l'obbligo del collaboratore/trice a riferire immediatamente dell'infortunio occorso);

b) in caso di malattia, per un periodo massimo totale pari ad 1/6 della durata del contratto (resta inteso l'obbligo del collaboratore/trice di documentare con apposito certificato lo stato di malattia);

c) in caso di maternità per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, fino ad un periodo massimo di 180 giorni. In caso in cui la collaboratrice in stato di gravidanza abbia maturato il diritto alla proroga del rapporto contrattuale, le sarà riconosciuto il diritto di prosecuzione;

d) è considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza o la salute della collaboratrice nel periodo compreso fra la data di inizio della maternità e i due mesi precedenti la data presunta del parto; in tal caso la stessa avrà diritto ad una proroga del contratto, nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento, per un periodo pari a quello dell'astensione anticipata e con le stesse regole previste per la maternità non a rischio. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati e, comunque, resta ferma la possibilità del committente di richiedere apposita verifica medica nel limite delle possibilità previste;

e) In caso di gravi e comprovati motivi personali per un periodo massimo di 30 giorni per contratti di durata di dodici mesi o superiore, riproporzionato per contratti di durata inferiore.

Art. 9 – Altri casi di sospensione della prestazione lavorativa

1. Il collaboratore ha diritto di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di matrimonio per un periodo massimo di 15 giorni di calendario consecutivi.
2. Il collaboratore ha diritto ad un periodo di riposo psicofisico annuale di 28 giorni di calendario, compresi sabati e domeniche, da concordarsi col committente e comunque per un periodo continuativo di almeno 14 giorni di calendario.
3. Altre forme di sospensione potranno essere concordate tra le parti.

Art. 10 – Formazione

1. Le singole committenze, per mantenere alti gli standard qualitativi del sevizio offerto, provvederanno ad effettuare dei corsi di formazione della durata di almeno 12 ore annue che dovranno riferirsi alla gestione del servizio di assistenza domiciliare specificata in premessa al punto h) e che riguarderanno i collaboratori con almeno 6 mesi di servizio prestato.
2. Al termine del predetto corso di formazione, il cui intervento sarà realizzato da personale qualificato, sarà rilasciato al collaboratore un attestato di frequenza.
3. Le parti esamineranno il tema della formazione allo scopo di pervenire a programmi, in collaborazione con le istituzioni ed enti formativi qualificati, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 13 del 2013.

4. Gli standard di qualità, di cui al punto 1 del presente articolo, se non già posseduti all'atto della stipula del contratto, potranno essere raggiunti durante il rapporto di collaborazione.

Art. 11 – Diritti sindacali

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali si definisce quanto segue:

1. i collaboratori hanno diritto di partecipare a 10 ore annue di assemblea;
2. i collaboratori che prestano la loro attività potranno eleggere 1 rappresentante sindacale se in presenza di almeno 15 collaboratori e 2 se superiori a 15;
3. il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali;
4. Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore di organizzazione sindacale, per la riscossione di contributi mensili sul compenso percepito nella misura stabilita nella delega. La delega di cui all'allegato 1) è rilasciata per iscritto e trasmessa all'Organizzazione competente a cura del collaboratore o dell'Organizzazione Sindacale interessata;
5. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alla O.S. interessata;
6. Il committente si impegna, all'atto della stipula della collaborazione, a consegnare al/alla collaboratore/trice copia del presente accordo e della delega sindacale;
7. I committenti si impegnano ad assicurare, nell'ambito della formazione prevista, un modulo di almeno 2 ore sui diritti e doveri del collaboratore a cui si applica il presente accordo.

Art. 12 – Aspetti assicurativi

1. Il committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in favore del lavoratore (Assicurazione obbligatoria INAIL);
2. Il committente provvede a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del/della collaboratore/trice a copertura della responsabilità civile verso terzi;

Art. 13 – Recesso dal contratto

1. Il committente non può recedere prima della scadenza del contratto se non per giusta causa.
2. La collaborazione può risolversi anche per le seguenti fattispecie:
   a) per scadenza del termine concordato;
   b) per avvenuta esecuzione dell'incarico anche antecedente alla scadenza del termine;
   c) per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del contratto;
   d) per mancato rispetto dei doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 del c.c.;

e) per inattività del collaboratore, in relazione alla prestazione dovuta, per un periodo superiore a 3 mesi.

3. Il collaboratore potrà recedere in ogni momento, senza motivazione, con 30 giorni di preavviso da comunicare con raccomandata r/r.

Art. 14 – Diritti associativi

1. Ai committenti iscritti a Professione in Famiglia e a UNAI nonché ai singoli operatori iscritti al SUL, viene garantita la consulenza sindacale per la certificazione sulla corretta applicazione del presente accordo nell'atto di stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Parimenti viene garantita l'interpretazione autentica degli articoli che costituiscono il presente accordo.
3. In presenza di contenzioso nel rapporto di collaborazione, le parti sindacali si impegnano a ricercare adeguate soluzioni conciliative extragiudiziali da proporre alle parti in contenzioso.
4. Per quanto previsto ai punti precedenti sarà costituita apposita Commissione Paritetica Nazionale delle parti stipulanti il presente accordo.

Art.15 – Durata

1. In considerazione della sperimentalità del presente accordo le parti concordano una durata fino al 31 dicembre 2018, ovvero in periodo antecedente qualora sia congiuntamente concordato.
2. Le parti entro 30 giorni dalla scadenza dell'accordo si incontreranno per avviare un confronto di verifica.

Professione in Famiglia

Unione Nazionale Amministratori di Immobili

Sindacato Unitario Lavoratori

Io sottoscritto/a .....,

recapito telefonico ..... **Indirizzo mail** .....

In qualità di legale rappresentante delle società cooperativa .....

Con sede in .....

Recapito telefonico .....**Indirizzo mail** .....

- essendo a conoscenza dello Statuto dall'associazione di categoria Professione in Famiglia, in particolare l'articolo 5 - Soci, primo comma, (*Possono aderire all'Associazione di categoria in qualità di soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché le persone giuridiche, che rivestono la qualità di datori di lavoro di collaboratori famigliari o che, comunque, sono interessati alle problematiche del rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari e che condividono lo scopo dell'Associazione di categoria.*)
- sentiti gli organismi deliberanti della società;
- chiedo l'adesione della nostra società in qualità di

☐ **socio ordinario** **(€ 300,00)**

☐ **socio sostenitore** **(€ 1.500,00)**

conferendo mandato di rappresentanza contrattuale a Professione in Famiglia per tutto quanto concerne il rapporto di lavoro in collaborazione coordinata e continuativa per il settore dei servizi di assistenza famigliare integrativa e sostitutiva.

- mi impegno a versare in data odierna la quota sociale per l'anno ..... di € ..... (euro.....) da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Professione in Famiglia (IBAN: IT 65J 03127 03201 0000 0000 1747) e di rinnovare l'iscrizione per gli anni a venire salvo revoca da inviarsi entro il 30 novembre.

Data ..... timbro e firma.....

Professione in Famiglia, nell'accogliere la domanda di adesione, si impegna a :

- garantire il mandato di rappresentanza contrattuale;
- garantire l'accesso alla Rete Nazionale di AssistenzaSociale qualora l'adesione sia di socio sostenitore;
- garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla legge 196/2003.

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)

Io sottoscritto/a .....

DICHIAROdi essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali e dei propri soci forniti all'atto della compilazione della presente adesione saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione Professione in Famiglia;

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali e dei propri soci, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge.

Il presente modulo sottoscritto attesta l'iscrizione a Professione in Famiglia

Data ..... Firme per accettazione .....

Delega sindacale

Io sottoscritto/a .....

Residente in via ..... n°..... cap. .....Comune .....

Provincia (.....) Tel..... email: .....

- Avendo instaurato regolare contratto di collaborazione con la società .....
- In riferimento all'art. 11 (diritti sindacali) e 14 (diritti associativi) , dell'accordo sindacale del 7/04/2016 che regola i rapporti di collaborazione, con la presente delega intendo aderire al sindacato ..... conferendo mandato di rappresentanza.

Autorizzo

La società a trattenere dal mio compenso lordo mensile l'equivalenza dell'1% a favore del Sindacato .....
Il versamento dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente bancario entro 30 giorni dal pagamento del compenso e dovrà essere riportato nella causale il mio nominativo e quello della società.

Banca: ..... filiale ..... IBAN: .....

Data ..... firma del collaboratore .....

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del DL.gs n. 196/03, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Data ..... firma del collaboratore .....

Informativa ai sensi del DLgs n. 196/03

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196/03, recante disposizioni di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dei nostri scopi statutari, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del DLgs n. 196/03 presso le sedi del Sindacato Unitario Lavoratori.